

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 3/2010**

**21 giugno 2010 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

SOCI DI SOCIETA' DI PERSONE ESERCENTE ATTIVITA' COMMERCIALE. OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTE AMMINISTRATA DALL'INPS. SUSSISTE. PARTECIPAZIONE ABITUALE E PREVALENTE. ININFLUENZA.

***CASSAZIONE N. 5875 DEL 11 MARZO 2010***

Un'importante sentenza della Cassazione interviene nell'ambito dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla gestione commercianti INPS da parte **dei soci di società di persone**. In via preliminare occorre rilevare come i soci di società esercente attività commerciale **non siano automaticamente obbligati all'iscrizione alla "gestione commercianti" INPS se non si verifica il presupposto stabilito dalla legge: svolgimento personale di attività nell'ambito della società con modalità personali, abituali e prevalenti.**

**Orbene la sentenza della Corte di Cassazione n. 5875 del 11/03/2010 ha statuito che** la partecipazione come socio ad una società di persone svolgente attività commerciale giustifica la presunzione di un apporto di lavoro prevalentemente personale

nella realizzazione dell'oggetto sociale, avuto riguardo alla **rilevanza che in tale forma societaria assume l'elemento personale siccome finalizzato allo svolgimento di un'attività riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale**. Ai fini pertanto della contribuzione all'assicurazione obbligatoria degli esercenti un'attività commerciale ***non rileva una indagine sullo svolgimento o meno da parte del socio di attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, rilevando invece in tale forma societaria solo l'elemento personale siccome finalizzato allo svolgimento dell'attività sociale.***

Ciò è tanto vero in quanto, in materia di società di persone, il reddito d'impresa è anche **reddito proprio del socio**, realizzandosi l'immedesimazione tra società partecipata e socio. È sufficiente dunque la veste di socio di una società di persone che svolge attività commerciale e una dichiarazione dei redditi di impresa proporzionali alla quota posseduta per far sorgere, ope legis, in capo al socio l'obbligo contributivo all'assicurazione obbligatoria degli esercenti un'attività commerciale.

LAVORO ACCESSORIO ED IMMATRICOLAZIONE ALL'ENPALS. IL MINISTERO DEL LAVORO CON RISPOSTA AD INTERPELLO N. 21 DEL 9 GIUGNO 2010 NE SANCISCE LA COMPATIBILITA'.

Il Ministero del lavoro, con risposta ad interpello n. 21 del 9 Giugno 2010, ha ritenuto **non esserci alcuna incompatibilità nell'utilizzo dello strumento del "lavoro accessorio" nell'ambito di un'attività o di un settore le cui prestazioni siano assoggettabili a contribuzione ENPALS (es. Parco giochi, Parco divertimenti ecc.)**.

L'interpello de quo era stato avanzato dall'Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi.

Il Ministero del Lavoro si è rifatto, nell'analizzare il quesito alla sua attenzione, alla recente Legge Finanziaria 2010 che ha ampliato notevolmente la platea dei prestatori di lavoro occasionale ed accessorio ritenendo che, **laddove sussistano le condizioni per l'applicazione del lavoro accessorio, a nulla rileva la circostanza che le prestazioni rese da parte dei dipendenti siano assoggettabili a contribuzione ENPALS.**

ACCORDO FIAT – SINDACATI PER LA CONTINUITA' DELLO STABILIMENTO DI POMIGLIANO D'ARCO. C'E' LA FIRMA DI CISL, UIL ED UGL. LA FIOM E' CONTRARIA E NON SOTTOSCRIVE. IL 22 GIUGNO PROSSIMO CI SARA' IL REFERENDUM IN FABBRICA.

State seguendo tutti, anche attraverso la rassegna stampa del Ministero del lavoro **pubblicata quotidianamente sul nostro sito**, le vicissitudini dell'accordo FIAT-SINDACATI. In ballo (si fa per dire), il posto di lavoro di **5.000 lavoratori** (e famiglie) oltre l'indotto. La FIAT aveva chiesto 18 turni settimanali (oggi ne sono 10), 80 ore di straordinario annuo, riduzione drastica del tasso di assenteismo – morbilità pena il mancato pagamento delle integrazioni, accordo limitativo dello sciopero in cambio **della produzione a Pomigliano della Nuova Panda (e non in Polonia dove un lavoratore percepisce € 580,00 mensili) e dell'investimento pari a 700.000,00 euro.**

Cose da Santo Uffizio per la FIOM - CGIL che non ha firmato, a differenza delle altre OO.SS. Ora la parola (id: il voto) è ai lavoratori.

Il prossimo **22 Giugno l'accordo comunque siglato dalle Federazioni aderenti CISL, UIL ed UGL dovrà essere ratificato, a mezzo di referendum, dai lavoratori FIAT di Pomigliano.**

**Prevarrà il buon senso e non la politica?**

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI MAGGIO 2010

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo a Maggio 2010. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Maggio 2010 è pari a **1,342968** e l'indice Istat è **137,1**.

CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI ENPACL PER FINE MESE.

I colleghi di Napoli, componenti elettivi dell'Assemblea dei Delegati ENPACL, hanno ricevuto l'avviso di convocazione per la partecipazione all'assemblea che si terrà in Roma il giorno 28/6, in prima convocazione, ed il 30/6 in seconda convocazione.

All'ordine del giorno, fra gli altri, il conto consuntivo 2009, variazione al preventivo 2010, modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto e Rateizzazione morosità contributive.

INTERESSANTE SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SULLA NORMATIVA SUL PART-TIME VERTICALE IN VIGORE IN ITALIA. VIOLA LA DIRETTIVA DELL'U.E. N. 91/81 CHE SANCISCE IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE FRA LAVORATORI A TEMPO PIENO ED A TEMPO PARZIALE.

La normativa italiana sul part-time **verticale (id: prestazione solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno) con i suoi riflessi sulle prestazioni previdenziali** contrasta con il principio di "non discriminazione", contenuto nella Direttiva n. 81/91, in quanto crea un'ingiustificata disparità di trattamento con i lavoratori a tempo pieno.

Sotto la scure dei Giudici europei le modalità di **accredimento dei contributi** ai lavoratori che svolgono la prestazione in regime di part-time verticale sancita dalla nostra legislazione: **pro rata temporis rispetto alla durata della prestazione a tempo pieno.**

Con tale modalità, hanno affermato i Giudici della Corte Europea, un lavoratore part-timer acquisirà il diritto alla pensione molto più lentamente rispetto di altro occupato a full-time.

Il part-time verticale, a giudizio della magistratura Europea, **può incidere sull'ammontare della pensione e giammai sulla maturazione del diritto alla pensione. I lavoratori, anche quando non prestano attività in regime di part-time verticale, sono sempre dipendenti per cui i periodi di non prestazione sono da considerarsi come anzianità contributiva.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**